

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2026-1942 del 13/04/2026 |
| Oggetto | OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO - CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL RIO FORNACI IN COMUNE DI CASALGRANDE (RE) - PRATICA 6025/2024 - PROCEDIMENTO REPPT0146 TITOLARE: MAGELLI LUCIANA E FONTANINI WALTER |
| Proposta | n. PDET-AMB-2026-2062 del 13/04/2026 |
| Struttura adottante | Area Demanio Idrico |
| Dirigente adottante | DONATELLA ELEONORA BANDOLI |

Questo giorno tredici APRILE 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO – CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL **RIO FORNACI** IN COMUNE DI **CASALGRANDE (RE)** - PRATICA **6025/2024** - PROCEDIMENTO **REPPT0146**

TITOLARE: **MAGELLI LUCIANA E FONTANINI WALTER**

LA DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la L.R. 2/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 Approvazione della "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

PREMESSO che con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio del Genio Civile di Reggio Emilia n. 10356 in data 24/04/1975 è stata assentita a **Magelli Onorio** e **Stefani Amedea** la **concessione** per l'occupazione di terreno demaniale del **Rio Fornaci**, ad uso **copertura di un tratto dell'alveo**, in **Comune di Casalgrande (RE)**, con **scadenza 23/04/2005**;

PRESO ATTO:

- della comunicazione, nota PG.2011.0229273 del 22/09/2011, con cui la Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po – Sede di Reggio Emilia ha inviato al sig. Magelli Onorio richiesta di regolarizzazione, qualora lo stesso utilizzasse ancora l'area in oggetto;
- che in riscontro alla succitata comunicazione, il sig. Magelli Onorio ha trasmesso la documentazione richiesta, assunta al protocollo della Regione Emilia-Romagna con nota PG.2011.264496 del 02/11/2011;

- delle successive comunicazioni inoltrate dal tecnico incaricato dai sig.ri Magelli Onorio, Magelli Luciana e Fontanini Walter, ing. Simone Bellei, assunte al protocollo della Regione Emilia Romagna n. P G.2015.666644 del 16/09/2015 e n. PG.2015.693314 del 24/09/2015, con cui lo stesso trasmette gli elaborati grafici relativi alla costruzione di un fabbricato parzialmente edificato su area demaniale;
- dell'istanza in data 26/02/2024 presentata dai sig.ri Magelli Luciana e Fontanini Walter, tendente ad ottenere il subentro nell'istanza di concessione presentata dal sig. Magelli Onorio, a segui di decesso dello stesso;
- che, a supporto della suddetta istanza di subentro, è stata presentata copia del Certificato di Morte del sig. Magelli Onorio;

ACCERTATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R.T. n. 75 in data 13/03/2024 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dalla L.R. N. 7/2004 non sono pervenute osservazioni, opposizioni, né domande concorrenti;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 20, comma 9 della LR n. 7/2004, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione;

ACQUISITO il Nulla Osta Idraulico rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia, assunto al protocollo n. PG/2025/205752 in data 20/11/2025, che viene allegato come atto endo-procedimentale dell'istruttoria;

CONSIDERATO:

- che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso individuata (area cortiliva e sedime fabbricato) rientra nella tipologia di cui alle lettere c) e d) dell'art. 20, comma 3 della citata L.R. 7/2004, il cui importo per l'annualità 2026 corrisponde a **€ 151,75**;
- che, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modificazioni, il richiedente è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito per l'importo corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto - a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- che, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **la cauzione da versare**, a garanzia degli obblighi e condizioni **delle concessioni del demanio idrico, ha un importo minimo di Euro 250,00**;
- che pertanto il richiedente è tenuto al versamento dell'importo di cui al punto precedente quale deposito cauzionale, nonché dell'importo di **€ 151,75**; in ragione dell'assolvimento del canone di concessione dovuto per l'annualità 2026 e dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni delle pregresse annualità dal 2006 al 2025 come specificato nel disciplinare;

DATO ATTO:

- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2026) risulta regolarmente corrisposto in data 10/04/2026;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, per l'importo di **€ 250,00**, corrispondente al minimo previsto ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, risulta regolarmente costituito in data 10/04/2026;
- che i canoni di concessione relativi alle pregresse annualità, dal 2006 al 2025, risultano regolarmente corrisposti per gli importi riferiti alla tipologia d'uso.
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili a cause di diniego;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

- a) di assentire, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, a **Magelli Luciana C.F. MGLLCN51E61B893S** e **Fontanini Walter C.F. FNTWTR51D09D783O**, la concessione per l'occupazione dell'area demaniale pertinente al Rio Fornaci, identificata al NCT del Comune di **Casalgrande (RE)** al foglio **31**, area non censita a fronte particella **222**, ad uso **mantenimento tombamento, area cortiliva (m² 85) e sedime fabbricato (m² 15)**;
- b) di stabilire che a norma dell'art.17 della L.R. 7/2004, la concessione sia valida fino al **31 dicembre 2037**;
- c) di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dai concessionari (PG/2026/65592 del 10/04/2026);
- d) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 151,75** per l'anno solare 2026, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del ritiro del presente provvedimento;
- e) di fissare in **€ 250,00** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente corrisposto;
- f) di dare atto che i canoni dovuti relativi alle pregresse annualità dal 2006 al 2025, **risultano regolarmente corrisposti** per gli importi riferiti alla tipologia d'uso
- g) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2026** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;
- h) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;
- i) di notificare il presente provvedimento tramite Raccomandata A/R;
- j) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- k) di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Melegari Chiara Incaricata di funzione dell'Area Demanio Idrico - Polo Specialistico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
- l) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

DISCIPLINARE (PROCEDIMENTO REPPT0146)

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di occupazione area del demanio idrico del **Rio Fornaci** in territorio del Comune di **Casalgrande (RE)** ad uso **mantenimento tombamento, area cortiliva e sedime fabbricato** a favore di **Magelli Luciana e Fontanini Walter**, in seguito indicati come "Concessionari".

Articolo 1

Oggetto della Concessione

1.1 La concessione ha per oggetto l'area demaniale pertinente il **Rio Fornaci**, identificata al NCT del Comune di **Casalgrande (RE)** al foglio **31**, area non censita a fronte particella **222**.

1.2 L'occupazione della suddetta area è concessa per **mantenimento tombamento, area cortiliva (m² 85) e sedime fabbricato (m² 15)**.

Articolo 2

Durata della concessione

2.1 La concessione, a norma della L.R. 7/2004, art.17, è assentita con durata fino al **31 dicembre 2037**;

2.2 La stessa potrà essere rinnovata ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

2.3 L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

Articolo 3

Canone, Cauzione e Spese

3.1 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia-Romagna entro il 31 marzo di ogni anno;

3.2 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi;

3.3 L'importo dei canoni pregressi, dovuti alla Regione Emilia-Romagna, dei quali dovrà essere accertato l'avvenuto versamento prima del ritiro del presente atto, ammonta a **€ 2.588,20** come di seguito specificato:

| ANNUALITA' | IMPORTO CALCOLATO | IMPORTO VERSATO | DIFFERENZA | INTERESSI | IMPORTO DA VERSARE |
|-------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 2006 | € 125,00 | € 125,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2007 | € 125,00 | € 125,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2008 | € 125,00 | € 125,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2009 | € 125,00 | € 125,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2010 | € 125,00 | € 125,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2011 | € 125,00 | € 125,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2012 | € 125,00 | € 125,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2013 | € 125,00 | € 125,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2014 | € 125,00 | € 125,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2015 | € 125,00 | € 125,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 2016 | € 125,00 | € 0,00 | € 125,00 | € 0,00 | € 125,00 |
| 2017 | € 125,13 | € 0,00 | € 125,13 | € 0,00 | € 125,13 |
| 2018 | € 126,13 | € 0,00 | € 126,13 | € 0,00 | € 126,13 |
| 2019 | € 127,89 | € 0,00 | € 127,89 | € 0,00 | € 127,89 |
| 2020 | € 128,02 | € 0,00 | € 128,02 | € 0,00 | € 128,02 |
| 2021 | € 127,64 | € 0,00 | € 127,64 | € 0,00 | € 127,64 |
| 2022 | € 132,23 | € 0,00 | € 132,23 | € 0,00 | € 132,23 |

| | | | | | |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 2023 | € 147,44 | € 0,00 | € 147,44 | € 0,00 | € 147,44 |
| 2024 | € 148,47 | € 0,00 | € 148,47 | € 0,00 | € 148,47 |
| 2025 | € 150,25 | € 0,00 | € 150,25 | € 0,00 | € 150,25 |
| | € 2.588,20 | € 1.250,00 | € 1.338,20 | € 0,00 | € 1.338,20 |

3.4 L'importo del canone per l'anno solare 2026 consiste in **€ 151,75**, a norma della L.R. n. 7/2004, art. 20, comma 2 e comma 3, lettere c) e d) del quale dovrà essere accertato l'avvenuto versamento prima del ritiro del presente atto di concessione;

3.5 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dal 1 gennaio, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3.6 E' facoltà del concessionario chiedere la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per aver utilizzato beni del demanio idrico, ai sensi dell'art. 45 L.R. 20/12/2013 n. 28;

3.7 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura minima prevista ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, è di **€ 250,00** del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione.

3.8 Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4 **Prescrizioni particolari d'esercizio**

Oltre alle condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le ulteriori autorizzazioni eventualmente necessarie alla realizzazione delle opere progettate, in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario, sia prima delle loro esecuzione oppure durante l'esercizio della utenza stessa, sollevando l'amministrazione concedente da qualsiasi vertenza.

4.1 Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Reggio Emilia - Si recepiscono nel presente disciplinare le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, assunto al protocollo n. PG/2025/205752 in data 20/11/2025, che viene allegato come atto endo-procedimentale al presente provvedimento.

4.2 Stato delle opere – Le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle opere eseguite e del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi ed al pubblico generale interesse.

In ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

4.3 Salvaguardia della fauna ittica – Qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, il concessionario è tenuto a disporre l'informazione alla **Regione (Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca)**, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento e ne dà notizia alla **Provincia di competenza**.

Articolo 5 **Obblighi e condizioni generali**

5.1 La concessione di occupazione di suolo del demanio idrico si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'Ambiente.

5.2 L'Amministrazione concedente ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia da parte del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.

5.3 Il concessionario è tenuto alla custodia dei beni concessi, di cui avrà cura di eseguire regolarmente il controllo e la manutenzione, per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

5.4 Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;
- la conservazione dei beni concessi;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

5.5 E' a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l'accessibilità alle aree demaniali suddette.

5.6 Qualora il corso d'acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione dell'area demaniale, l'Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell'area o di revocare la concessione: in tal caso l'area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;

5.7 Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente;

5.8 La concessione è attribuita a titolo personale e non è trasferibile. Il Concessionario non può locare, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione.

5.9 Al termine della concessione il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi indicati dall'Agenzia regionale competente. Qualora il Concessionario non ottemperasse nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Agenzia regionale competente potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo eventuali modifiche, la permanenza dei manufatti, che in tal caso saranno acquisiti gratuitamente al demanio.

5.10 La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi, nei casi non ammessi dalla direttiva di cui alla DGR N. 1727 del 23/11/2020, comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004.

5.11 La concessione è vincolata al rispetto, da parte del Concessionario, di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica ed edilizia, nonché di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.

5.12 Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza

5.13 E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

5.14 Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà **essere tempestivamente** comunicata al Servizio concedente.

Articolo 6

Decadenza della Concessione

- 6.1** Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:
- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - b) il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
 - c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
 - d) la subconcessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'autorità concedente, nonché per i casi non ammessi dalla direttiva di cui alla DGR N. 1727 del 23/11/2020.

Articolo 7

Clausola di Solidarietà

7.1 La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è rilasciata in solido a favore dei sigg. Magelli Luciana e Fontanini Walter, conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti con la presente concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare l'occupazione con tutti gli obblighi relativi.

- Foto parziali dell'area oggetto di richiesta di concessione;
- Modulo dell'istanza di concessione con subentro alla domanda;

Premesso che:

- In data 06/02/1975 il Ministero dei Lavori Pubblici Ufficio del Genio Civile di Reggio Emilia con Decreto n 10856 rilasciava al Sig. Magelli Onorio la concessione per la **copertura** di un tratto di ml 30 dell'alveo del Rio Fornaci mediante la posa di tubazione diametro 120,
- La concessione è stata rilasciata a titolo precario per la durata di anni 30 a decorrere dalla data del Decreto; pertanto, **la stessa è scaduta il 24/04/2005**;
- dalla documentazione tecnica presentata alla Regione Emilia-Romagna nel periodo dal 2011 al 2015 e allegata alla presente istanza, risulta che oltre al tombamento è stato realizzato un muro in c.a. a delimitazione e sostegno dell'area cortiliva sovrastante, dotato di recinzione parte in pali e rete metallica e parte in cancellata;
- in seguito, è stato realizzato anche un fabbricato, poi condonato, ad uso laboratorio/autorimessa parte su area privata parte su area demaniale;
- oltre all'incongruenza tra le opere realizzate su area demaniale descritte nella relazione tecnica e negli elaborati progettuali trasmessi e quanto legittimato con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici Ufficio del Genio Civile di Reggio Emilia, non sembrerebbe esserci corrispondenza nemmeno tra i documenti tecnici sopra citati e quanto effettivamente utilizzato/realizzato così come riscontrabile anche da un confronto con le immagini satellitari della zona;
- da verifica effettuata a seguito dei sopralluoghi effettuati dal personale dello scrivente UT, si è rilevato che al lato opposto del fabbricato condonato e costruito in parte su area demaniale, esiste una tettoia, che sembrerebbe anch'essa realizzata in parte su area demaniale; tale tettoia non è citata nell'istanza di subentro né nella documentazione ad essa allegata;
- l'istanza presentata dai Sig.ri Magelli Luciana e Fontanini Walter **non può essere considerata rinnovo con cambio di titolarità** in quanto la concessione è scaduta da 19 anni e l'occupazione dell'area demaniale è difforme da quanto citato nel decreto di concessione, pertanto, in data 3/10/2024 con protocollo 03/10/2024.0065705.E è stata richiesta la seguente integrazione documentale:
 - *relazione tecnica descrittiva delle opere presenti su area demaniale:*
 - *tratto tombinato, (diametro lunghezza, stato di consistenza delle opere dalle quale si evinca il buon stato di conservazione anche strutturale in relazione alla presenza carichi sovrastanti, completa di documentazione fotografica);*
 - *muro in c.a., (stato di consistenza delle opere dalle quale si evinca il buon stato di conservazione anche strutturale, completa di documentazione fotografica);*
 - *occupazioni area cortiliva (area di risulta del tombamento) con fabbricato accessorio a uso autorimessa e copertura con lastre di cemento;*
 - *eventuali altre strutture (es. recinzioni) anche amovibili;*

- *planimetria su base catastale, CTR e ortofoto con delimitazione dell'area demaniale occupata e, rappresentazione dello stato di fatto delle opere esistenti e identificazione quotata delle distanze delle opere, dal ciglio superiore della sponda del Rio Fornaci (R.D. 523/1904);*
- *sezioni trasversali con stato di fatto, in quote altimetriche assolute comprendenti l'intero alveo del corso d'acqua, quindi dal piano di campagna della sponda in sinistra a quello della sponda in destra con identificazione delle opere realizzate/esistenti e delle relative distanze dal ciglio superiore della sponda (R.D. 523/1904);*
- *verifica di compatibilità idraulica del manufatto esistente;*

Tenuto conto che in data 19/04/2025 con protocollo 19/04/2025.0030782.E è pervenuta alla scrivente la documentazione tecnica sopracitata.

VISTI

- il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" ed in particolare l'art. 93 e seguenti;
- l'art. 13 della legge regionale 14 aprile 2004 n. 7, per i soli aspetti inerenti alla funzionalità idraulica;
- la L.R. n. 11 del 07/11/2012 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", come modificata dalla L.R. n. 2 del 06/03/2017, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 9 comma 5: "qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, l'amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l'impresa o l'ente esecutore ne dia informazione alla Regione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio [...]";
- la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13, che, all'art. 19, prevede che mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile la Regione, esercita, in particolare, le funzioni afferenti al servizio di piena, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica;
- la delibera di Giunta regionale n. 2363 del 21 dicembre 2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge", in particolare il punto 3. Nulla osta/autorizzazione idraulica della Direttiva;
- il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, adottato con deliberazione n. 4/2015 del 17 dicembre 2015 del Comitato Istituzionale ed approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e l'aggiornamento del 2021 approvato con deliberazione n. 5/2021;
- la D.G.R. N. 714 del 09/05/2022, "Direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del Demanio idrico", ai sensi della legge n. 13/2015;

Dato atto che:

- la determinazione n. 3200 del 13/10/2023, con la quale il funzionario EQ, Dott. Fabio Mari è stato nominato Responsabile del procedimento, ai sensi degli articoli 5 e ss. della Legge 241/1990 e

ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della L.R. 32/1993;

- il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi.
- la sottoscritta Dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi.

Per quanto sopra esposto, si rilascia il

NULLA OSTA IDRAULICO

esclusivamente ai sensi del R.D. n. 523/1904 e ss.mm.ii., nei limiti di competenza dello scrivente UT, nel rispetto degli elaborati progettuali, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, Enti e privati coinvolti, e indipendentemente da altre autorizzazioni necessarie richieste dalla normativa vigente, all'esecuzione di lavori di consolidamento del manufatto di sostegno in cemento armato, **nel rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- La L.R. n. 11 del 07/11/2012 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", come modificata dalla L.R. n. 2 del 06/03/2017, con specifico riferimento a quanto previsto dall'art. 9 comma 5: "qualora dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali possano derivare turbative all'habitat naturale, l'amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l'impresa o l'ente esecutore ne dia informazione alla Regione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio [...]";
- Dovrà essere realizzata una vasca sghiaiatrice con opere selettive a monte del canale oggetto della richiesta di concessione e all'interno del sedime demaniale. Tale vasca sghiaiatrice dovrà consentire la laminazione delle portate di progetto in ingresso al tratto intubato in modo da intercettare sedimenti grossolani dovuti al trasporto solido del rio, mentre le opere selettive dovranno essere funzionali al trattenimento dei materiali legnosi più leggeri e di dimensioni maggiori.
- Sono sempre a carico del richiedente la manutenzione ordinaria e straordinaria della vasca e delle opere selettive nonché il suo svuotamento periodico;
- È necessario provvedere all'aggiornamento della relazione di compatibilità idraulica sulla base delle condizioni di progetto introdotte dalle nuove opere;
- Il richiedente è tenuto al rispetto dei contenuti dichiarati nella *Relazione di compatibilità idraulica*, con particolare riferimento alle condizioni di scabrezza del condotto;
- Il richiedente è tenuto a redigere il piano manutenzione dell'opera. Dovrà essere garantita una ispezione semestrale dei manufatti e, in ogni caso, subito dopo un evento di piena, con eventuale rimozione a carico del richiedente dei sedimenti intercettati sia dalla vasca sghiaiatrice che dalle opere selettive.
- la sezione del condotto e la vasca, posto immediatamente a monte del condotto esistente dovranno essere liberi da qualsiasi tipo di materiale, compresa vegetazione spontanea, rifiuti di qualsiasi genere eventualmente trasportati dalle acque e sedimenti (di cui sarà possibile la rimozione previa autorizzazione da parte dello scrivente UT), a garanzia del buon regime idraulico del corso d'acqua, con particolare attenzione in previsione degli eventi di piena;

- l'imbocco del condotto interrato deve essere progettato in modo da evitare evitare fenomeni di aggiramento o infiltrazione nelle zone di transizione tra diverse sezioni.
- il richiedente comunicherà all'ente scrivente l'inizio e la fine lavori oltre al nominativo della ditta incaricata all'esecuzione dei suddetti;
- sono a carico del richiedente la ricostruzione o il ripristino delle opere oggetto del presente parere, è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere determinati a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali;
- le opere si intendono eseguite a cura e spesa del Richiedente che rimane, sotto il profilo civile e penale, unico responsabile nei confronti di terzi per eventuali danni derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle stesse.
- I lavori devono essere condotti con massima celerità per ridurre al minimo la possibilità di concomitanze con periodi di piena;
- i lavori previsti non dovranno in alcun modo essere motivo di inquinamento di suolo e acque;
- la ditta è tenuta a comunicare anche tramite mail, la data di inizio e fine lavori;
- per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area e delle opere, sia in fase transitoria che definitiva, ivi compresi gli accessi, ecc. possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa e degli accessi medesimi; è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alla occupazione a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali;
- La manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere prevista in modo da garantire l'ispezionabilità del condotto interrato, con specifico riguardo alla normativa vigente relativa agli spazi confinati. Gli elementi di accesso previsti devono consentire l'utilizzo di sistemi tecnologici per l'ispezione e la manutenzione, assicurando al contempo la sicurezza degli operatori e la durabilità delle strutture.
- L'area demaniale oggetto di concessione e le opere ivi presenti dovranno essere adeguatamente custodite per tutta la durata della concessione. Dovranno inoltre essere adottate tutte le misure necessarie per evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.
- Il richiedente, per tutta la durata della concessione, è tenuto ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando le allerte meteo, gli scenari di riferimento, i livelli idrometrici e pluviometrici sul sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>, vigilando anche in considerazione delle lavorazioni in corso insieme all'impresa esecutrice e adottando di conseguenza tutti gli accorgimenti necessari ad evitare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- Il richiedente è responsabile di qualsiasi danno arrecato a persone e/o alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dei lavori predetti ed è tenuto ad effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da ogni vertenza;

- il richiedente è tenuto al controllo e monitoraggio delle opere oggetto di nuovo intervento e di ripristino, al fine di garantire un efficace durabilità delle opere e sicurezza sia strutturale che idraulica.

Il richiedente, è comunque consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente ai danni discendenti da un possibile evento idraulico eccezionale avverso. Per tali motivi, il presente parere non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica; pertanto, competerà all'interessato adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni M-P2 del PGR, anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. A tal fine il richiedente dovrà predisporre le azioni preventive da attuare in caso di evento di piena, preventivamente all'emissione da parte di **ARPAE Emilia-Romagna del bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Allerta Meteo/Avviso di criticità**. Sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/web/guest/homepage/>

Cordiali saluti.

Federica Pellegrini
(firmato digitalmente)

FM/CS

Allegati:

1. *Planimetria stato di fatto*
2. *Sezione longitudinale stato di fatto*
3. *Sovrapposizione aree occupate e planimetria catastale*
4. *Sezione di progetto*




Figura 1 – Planimetria stato di fatto




Figura 2 – Sezione longitudinale stato di fatto





Figura 3 – Sezione di progetto

La Responsabile
Area Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli

documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.